

**Determinazione del Dirigente del Servizio
Pianificazione e Gestione Rifiuti, Bonifiche e Sostenibilità Ambientale
di concerto con il Direttore dell'Area Relazioni e Comunicazione**

Prot. n. 226 - 29659 /2014

**OGGETTO: PROGETTO EUROPEO “LIFE10 ENV/IT/000390 TYREC4LIFE”.
AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE OCCASIONALE AL DOTT.
RAFFAELE CALAROTA
CUP J76D11000120003
(U.S. EURO 2.500,00= U.S. IRAP EURO 212,50=)**

I DIRIGENTI

PREMESSO CHE

- con D.G.P. n. 877-32300 del 20/09/2011 esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata la partecipazione della Provincia al Progetto LIFE10 ENV/IT/000390 TYREC4LIFE, finanziato dalla Commissione Europea attraverso il programma LIFE+. Il progetto è finalizzato allo sviluppo e alla implementazione di tecnologie innovative in grado di estendere l'uso del polverino da pneumatici fuori uso (PFU) nelle pavimentazioni stradali, mediante soluzioni che soddisfino requisiti tecnici, finanziari ed ambientali.

- con Determinazione n. 42-38883 del 22/11/2011 si è provveduto ad accertare la somma di Euro 1.274.492,00 quale cofinanziamento da parte dell'Unione europea per le attività previste dal progetto TYREC4LIFE e contestualmente si è impegnata la somma complessiva di Euro 1.274.492,00, di cui 69.052,00 per spese relative ai servizi che si renderanno necessari per la realizzazione delle attività previste dal progetto;

DATO ATTO CHE

il progetto prevede, all'interno della “Action 6 – Communication and dissemination activities”, al punto “Action 6.9 – Layman’s report”, la stesura di un Layman’s Report, rapporto che illustri il contesto di appartenenza del progetto, gli obiettivi prefissati ed i risultati raggiunti;

Attesa la necessità di procedere alla realizzazione del citato report, e considerato che si rende necessario conferire un incarico a soggetto esterno, in considerazione della professionalità specifica a tal fine necessaria non rinvenibile nell'ambito del personale interno alla Provincia, come emerso dal fatto che l'avviso di ricerca di professionalità all'interno dell'Ente, pubblicato sul sito istituzionale il 4/8/2014, non ha prodotto alcun esito;

Considerato, peraltro, non conveniente acquisire, in via permanente, maggiori risorse umane, attesa la temporaneità della prestazione oggetto del presente incarico;

Vista la scheda istruttoria depositata agli atti, in relazione all'assenza di strutture organizzative interne all'Ente in grado di assicurare i medesimi servizi oggetto dell'incarico;

Richiamato l'art. 110, comma 6, del Testo Unico sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ai sensi del quale, per obiettivi determinati e con convenzioni a termine, possono essere previste collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità;

Richiamato l'art.7 commi 6, 6-bis, 6-ter, del D.Lgs. 30 marzo 2001 n.165 che individua i presupposti di legittimità per l'affidamento di incarichi esterni, demandando ai Regolamenti per l'ordinamento degli uffici e dei servizi dei singoli enti locali, l'adeguamento a tali principi;

Richiamato inoltre l'art. 62, comma 2 del vigente Statuto, ai sensi del quale, per esigenze cui non si possa far fronte con personale in servizio, la Provincia può provvedere in via eccezionale, temporanea e non continuativa, mediante incarichi professionali, alla soluzione di specifiche problematiche relative a questioni determinate e delimitate, stabilendo preventivamente durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione;

Richiamato, altresì il vigente Regolamento per l'accesso agli impieghi, come modificato da ultimo con D.G.P. n.865-2386778 del 5 giugno 2009 ed in particolare:

- l'art.2 ai sensi del quale la Provincia può acquisire prestazioni di lavoro mediante contratti di lavoro autonomo e/o consulenza, finalizzati a soddisfare esigenze cui non sia possibile far fronte con il personale in servizio, in via eccezionale;
- l'art.55, comma 2, del succitato regolamento, secondi cui "si può prescindere dalla programmazione della Giunta in ipotesi di particolare urgenza";
- l'art.60, comma 1, lettera d) del medesimo, per il quale il Dirigente competente può conferire gli incarichi in via diretta, senza l'esperimento di procedure di selezione, per importo pari o inferiore a 5.000,00 euro

Individuato a tal fine, anche tenuto conto di quanto stabilito dall'art. 43 del vigente regolamento per l'accesso agli impieghi, in materia di criteri per l'individuazione dei soggetti cui affidare incarichi temporanei di alta specializzazione, il Dott. Raffaele CALAROTA che risulta in possesso della specifica professionalità attinente le materie in parola e rispondente ai requisiti richiesti, come si evince dal curriculum in atti;

Ritenuto che, nel caso di specie, ricorrano le condizioni per l'affidamento diretto ed atteso che il Dott. Raffaele CALAROTA ha manifestato la propria disponibilità ad accettare l'incarico;

Atteso che, per la prestazione in oggetto, è stato offerto un compenso pari a euro 2.500,00= e ritenuto che lo stesso sia congruo, in relazione alla natura ed ai contenuti dell'incarico conferito ed alla professionalità posseduta;

Ritenuto di stabilire che l'incarico dovrà essere espletato entro il 31/12/2014 e che l'incaricato potrà svolgere le sue attività anche presso i locali della Provincia, avvalendosi altresì di materiali e attrezzature di proprietà dell'Ente, ove necessari per l'acquisizione di dati ed elementi in possesso dell'Amministrazione, nei tempi, nei modi ed alle condizioni meglio definiti nello schema di contratto allegato;

Vista la proposta di parcella presentata dal Dott. Raffaele CALAROTA (Prot. n. 136133/2014) nel quale si quantifica il corrispettivo complessivo di euro 2.500,00=, comprensivo di eventuali rimborsi spese, fuori campo di applicazione dell'IVA ai sensi dell'art. 5, comma 1 del DPR 633/72;

Vista la dichiarazione per l'inquadramento ai fini fiscali e previdenziali rilasciata dal Dott. Raffaele CALAROTA, dalla quale si evince che tutte le prestazioni sono svolte senza il requisito di abitualità, continuità ed in forma del tutto occasionale (ai sensi dell'art. 67 lett. l) del TUIR) e che il compenso di euro 2.500,00= è fuori campo IVA ex art. 5 c. 1 DPR 633/1972;

Dato atto che l'incarico in oggetto ai fini fiscali si configura quale prestazione di lavoro autonomo occasionale ex art. 67 lettera l) del TUIR ed è soggetto pertanto all'applicazione dell'IRAP nella misura dell'8,5% pari ad euro 212,50= sull'imponibile di euro 2.500,00=;

Dato atto che il possesso dei requisiti di cui agli articoli 38 e seguenti del Decreto legislativo 163/2006 e risultante da autocertificazione è oggetto di apposita verifica ai sensi dell'articolo 71 del D.P.R. 445/2000 e che nell'ipotesi di mancanza anche di uno dei requisiti richiesti dall'articolo appena indicato l'affidamento sarà oggetto di recesso previa comunicazione dell'avvio del procedimento ai sensi dell'articolo 7 della legge 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'allegato schema di contratto nel quale sono meglio definiti tempi, modi e condizioni per l'espletamento dell'incarico;

Dato atto che le convenzioni stipulate dalla CONSIP S.p.A., ai sensi dell'art. 26 della Legge 23 Dicembre 1999 n. 488, come modificato dall'art. 1, comma 4, del D.L. 12 Luglio 2004, n. 168, convertito con modificazioni in Legge 30 Luglio 2004, n. 191, al momento attive non comprendono servizi comparabili con quelli oggetto del presente provvedimento;

Dato atto che tutti i fondi utilizzati per la copertura finanziaria dell'incarico sono trasferimenti da parte dell'Unione Europea per la realizzazione del Progetto Europeo

“LIFE10 ENV/IT/000390 TYREC4LIFE”, con particolare riferimento al Technical application forms – Part C – detailed technical description of the proposed action, che prevede all'interno della Action 6 “Communication and dissemination activities”, l'Action 6.9 “Layman's report”; per tale ragione l'incarico di cui sopra non soggiace alle limitazioni di cui all'art.6, commi 7 e 8 del del D.L. 78/2010 convertito in legge 122/2010 (come affermato dalla Corte dei Conti-Sezioni riunite con pronuncia n.7/2011 laddove la spesa rientri, finanziata da terzi, in un proficuo piano programmatico);

Richiamati:

L' art. 110 comma VI T. U. Enti Locali approvato con D.Lg.s 18 agosto 2000, n. 267, ai sensi del quale, per obiettivi determinati e con convenzioni a termine, possono essere previste collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità;

l'art. 7 comma 6, 6 bis, 6 ter del D.Lg.s 165/2001, che individua i presupposti di legittimità per l'affidamento di incarichi esterni, demandando ai Regolamenti per l'ordinamento degli Uffici e dei Servizi degli Enti Locali l'adeguamento a tali principi;

l'art. 3, comma 55, Legge Finanziaria 2008, come modificato dall'art. 46 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, tenuto conto che gli incarichi in oggetto sono adottati in quanto atti obbligatori in esecuzione di direttive comunitarie;

l'art. 62 del vigente Statuto provinciale ai sensi del quale, per esigenze, cui non si possa far fronte con personale in servizio, la Provincia può provvedere, in via eccezionale, temporanea e non continuativa, mediante incarichi professionali, alla soluzione di specifiche problematiche relative a questioni determinate e delimitate, stabilendo preventivamente la durata, il luogo, l'oggetto e il compenso della collaborazione;

Richiamato altresì il Regolamento per l'accesso agli impieghi come modificato dalla D.G.P. n. 185-19941 del 4/3/2008 e dalla D.G.P. n. 478-30409 del 20/5/2008 ed in particolare l'art. 2 ai sensi del quale la Provincia può acquisire prestazioni di lavoro mediante contratti di lavoro autonomo e/o consulenza, finalizzati a soddisfare esigenze con cui non sia possibile far fronte con il personale in servizio, in via eccezionale, nonché richiamati gli stessi artt. 53 e seguenti dello stesso Regolamento che definiscono criteri, modalità e procedure per il conferimento di incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo;

Visto il punto 2, lett. d), del Verbale del Comitato di Coordinamento prot. n. 124120/2014 del 28.07.2014, che ritiene necessaria l'adozione degli atti finanziati con fondi di terzi il cui mancato utilizzo comporta perdite per la Provincia di Torino o per gli Enti dalla stessa coordinati, e che, nel caso di specie, il mancato utilizzo dei fondi europei del Programma LIFE+ potrebbe comportare la mancata erogazione dei fondi futuri destinati alla realizzazione del Progetto LIFE10 ENV/IT/000390 TYREC4LIFE, nonché la possibile restituzione di quelli già erogati;

Atteso che, ai sensi di quanto disposto dall'art. 1 comma 16, della L. 56 del 7.4.2014, dal 1 gennaio 2015 le Città Metropolitane subentreranno alle Province omonime

e succederanno ad esse in tutti i rapporti attivi e passivi, e ne eserciteranno le funzioni, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica e degli obiettivi del patto di stabilità interno

Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, "codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione della direttiva n. 2004/17/CE e 2004/18/CE", e successive modificazioni;

Ritenuta la propria competenza all'adozione del presente atto ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, dell'art. 35, comma 2 dello Statuto e dell'art. 5 del vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

Visti gli articoli 41 e 44 dello Statuto;

Richiamato l'art. 151, comma 4 del citato Testo Unico;

D E T E R M I N A N O

1. di conferire, per le motivazioni indicate in premessa, al Dott. Raffaele CALAROTA, nato a Rivoli il 27/2/1985 e residente a PIANEZZA – Via Magellano n. 17/B, D.F. CLRRFL85B27H355K, l'incarico per il supporto al Servizio Pianificazione e Gestione Rifiuti, Bonifiche e Sostenibilità Ambientali nella gestione delle attività previste dal progetto TYREC4LIFE, alle condizioni di cui allo schema di contratto, composto di n. 12 articoli, allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale, che contestualmente si approva;
2. di applicare la spesa complessiva di euro 2.712,50= come segue:
 - euro 2.500,00= per corrispettivo lordo, fuori campo IVA ex art. 5 c. 1 DPR 633/1972 a RAFFAELE CALAROTA (CB 130076) sul cap. 14665 R.P. 2011 intervento 1070303 del Bilancio 2011, di cui alla determinazione n. 42-38883 del 22/11/2011, mov. contabile 1230660;
 - euro 212,50= per IRAP, sul cap.14666, R.P. 2011 intervento 1070307 del Bilancio 2011, di cui alla determinazione n. 42-38883 del 22/11/2011, movimento contabile 1230661;
3. di dare atto che il presente provvedimento non viene trasmesso al Collegio dei Revisori dei conti per la valutazione di cui all'art.1, comma 42, della L. n. 311/04, in quanto di valore inferiore a € 5.000,00, come da espressa indicazione del medesimo

Torino, 25/09/2014

Il Dirigente del Servizio Pianificazione
E Gestione Rifiuti, Bonifiche e Sostenibilità Ambientale
Dott. Edoardo GUERRINI

Il Direttore dell'Area
Relazioni e Comunicazione
Dott.ssa Carla GATTI

ATTESTAZIONE

(comma 3-bis dell'art. 26, della Legge 23 dicembre 1999 n. 488, aggiunto dall'art. 1, comma 4, del D.L. 12 luglio 2004 n. 168, convertito con modificazioni in Legge 30 luglio 2004, n. 191)

Io sottoscritto EDOARDO GUERRINI, Dirigente del Servizio Pianificazione e Gestione Rifiuti, Bonifiche e Sostenibilità Ambientale ai sensi e per gli effetti degli articoli 47 e seguenti del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i. ,

consapevole delle sanzioni penali, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi

DICHIARO

Che il presente provvedimento viene emanato nel pieno rispetto delle disposizioni in materia di acquisti di beni e servizi previste dal comma 3 dell'art. 26 della legge n. 488/1999, come modificato dall'art. 1, comma 4, del D.L. 168/2004, convertito in L. 191/2004.

Torino, 25/09/2014

Il Dirigente del Servizio Pianificazione e Gestione
Rifiuti, Bonifiche e Sostenibilità Ambientale
Dott. Edoardo Guerrini